



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Proponente: FORLIVESI FABIO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 64 del 12/09/2025

OGGETTO:	Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n° 1104/2025 del 16/07/2025 del Giudice di Pace di Ravenna relativa al ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n° U/389/2025 del 16/12/2024 - Art. 194 D.Lvo 267/2000.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 25.03.2025 veniva notificato al sig. A.O. il verbale di accertata violazione amministrativa n. U389/2025 per la violazione dell'art. 142 del Codice della Strada;
- in data 21 aprile 2025 il medesimo, per tramite dell'Avvocato Alberto Ancarani, presentava opposizione al citato verbale innanzi al Giudice di Pace di Ravenna competente per il territorio;
- il Giudice di Pace, nella persona della Dott.ssa Anna Maria Venturelli, convocava le parti per la discussione da tenersi in data 16.07.2025;

Vista la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna – Sezione Ordinaria n. 1104/2025 depositata in data 16.07.2025 e trasmessa al Comune di Russi dall'avvocato Alberto Ancarani a mezzo PEC in data 05.08.2025 (protocollo del Comune di Russi n. 12521/2025);

Dato atto che tale sentenza condanna il Comune di Russi alla rifusione delle spese di giudizio che la medesima sentenza liquida in € 43,00 per spese esenti ed € 173,00 per compensi professionali, oltre al rimborso pari al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per un importo complessivo di € 249,91;

Considerato che:

- è necessario dare esecuzione alla sopra citata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ravenna - Sezione Ordinaria;
- relativamente al pagamento della somma di cui alla sentenza suddetta, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito in parola;

Visto l'art 194, comma 1, che testualmente recita: “*Con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”;*

Dato atto che la fattispecie in oggetto, trattandosi di sentenza pronunciata con formula esecutiva, rientra nella casistica di cui alla lett. a) del suddetto comma 1 dell'art. 194 del TUEL;

Considerato che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperare al comando del giudice e che il provvedimento del Consiglio non è finalizzato al riconoscimento della legittimità del debito, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza

esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione, ferma restando la necessità di intraprendere tutte le possibili azioni finalizzate al recupero di quanto dovesse risultare non dovuto all'esito del giudizio finale;

Richiamato l'orientamento consolidato della magistratura contabile in materia per il quale, a titolo esemplificativo, si veda:

- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia (n. 2/2005) in cui si ribadisce che i debiti derivanti da sentenza esecutiva vanno distinti dalle altre ipotesi, precisando che in tale fattispecie non sussiste alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo al Consiglio Comunale il quale, di fronte ad un titolo esecutivo, non può in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito: *“il riconoscimento da parte del Consiglio comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio.”*;
- la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (n. 7/2022) la quale non solo evidenzia, per le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la peculiarità di *“non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all'Organo consiliare nel valutare, in sede di riconoscimento, l'an della regolarizzazione e il quantum del debito, poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'autorità giudiziaria”* ma anche ribadisce come tali deliberazioni *“non attengono al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede giudiziale - quanto piuttosto alla necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio.”*;

Visto anche il Principio contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 12.03.2008, in cui si prevede:

“101) Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

102) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

103) Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.”;

Attesa pertanto la necessità di procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 in data 20.12.2021 ed in particolare l'articolo 23;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il

- Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 parte contabile;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2025 con la quale è stata approvata la Salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art. 193 TUEL e l'assestamento generale di Bilancio ex art. 175 TUEL;

Visto il parere favorevole n. 44/2025 espresso dal Revisore Unico dei Conti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato A**);

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" nella seduta del 23.09.2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal responsabile dell'Area Polizia Locale e dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

Tenuto conto che l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla deliberazione di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. ();

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità dell'accertato debito fuori bilancio relativo alle spese di giudizio derivanti dalla sentenza n. 1104/2025 emessa dal Giudice di Pace di Ravenna – Sezione Ordinaria e relativa al ricorso avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. U/389/2025;
2. di dare atto che la sentenza di cui sopra liquida le spese di giudizio in € 43,00 per spese esenti ed € 173,00 per compensi professionali, oltre al rimborso pari al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per un importo complessivo di € 249,91;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa di € 249,91 con le risorse previste al cap. 12239, "Oneri straordinari Polizia Municipale", Missione 3, Programma 1, P.d.C. U.01.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso" del Bilancio di Previsione 2025-2027 - esercizio 2025;
4. di dare atto:
 - che con il descritto provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
 - che con il presente atto risultano rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti

gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Polizia Locale di provvedere all'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia di tale deliberazione verrà allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;
7. di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti in ottemperanza alla Legge n. 289/2002, art. 23, comma 5;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. (), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA POLIZIA MUNICIPALE

PARERE TECNICO

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n° 1104/2025 del 16/07/2025 del Giudice di Pace di Ravenna relativa al ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n° U/389/2025 del 16/12/2024 - Art. 194 D.Lvo 267/2000.

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 18/09/2025

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
FORLIVESI FABIO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n° 1104/2025 del 16/07/2025 del Giudice di Pace di Ravenna relativa al ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n° U/389/2025 del 16/12/2024 - Art. 194 D.Lvo 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Il sostituto - Paolo Cantagalli

Russi, 18/09/2025